



Regolamento per la verifica periodica di attrezzature di lavoro a pressione e per riscaldamento (GVR) secondo D.lgs. 81/08 e s.m.i. e del Decreto 11 Aprile 2011.

In vigore dal 22.12.2017

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ.....	1
1.1 - Scopo e campo di applicazione	1
CAPITOLO 2 - LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO	1
2.1 - Disposizioni legislative e normative di riferimento.....	1
CAPITOLO 3 – PRIMA VERIFICA PERIODICA	1
3.1 – Modulo di richiesta.....	2
3.2 - Proposta di servizi	2
3.3 - Esame della documentazione.....	2
3.4 – Ispezione delle attrezzature a pressione	2
3.5 – Rilascio del verbale di verifica	3
CAPITOLO 4 – VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE.....	3
4.1 – Modulo di richiesta.....	4
4.2 - Proposta di servizi	4
4.3 - Esame della documentazione.....	4
4.4 – Ispezione delle attrezzature GVR	4
4.5 – Valutazioni sulla vita residua ed ulteriore esercibilità dell'attrezzatura a pressione.....	5
4.6 – Rilascio del verbale di verifica	5
CAPITOLO 5 – VERBALE NEGATIVO	6
CAPITOLO 6 - MODIFICA AL REGOLAMENTO.....	6
6.1 - Modifiche al Regolamento	6
6.2 – Richiesta di verifica da Titolare di Funzione.....	6
CAPITOLO 7 – REGISTRO INFORMATIZZATO DEI VERBALI RELATIVI ALLE VERIFICHE EFFETTUATE.....	6
7.1 - Registro attrezzature GVR verificate	6
CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	7

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

1.1 - Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (di seguito denominato RINA) per la verifica periodica di attrezzature di lavoro a pressione e per il riscaldamento ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Decreto 11 Aprile 2011, nonché le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere e ottenere tale prestazione.

Il presente Regolamento si applica alle attrezzature di lavoro di cui al Gruppo GVR (Gas Vapore Riscaldamento) punto 1.1.3 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011, ricadenti in allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il presente Regolamento descrive inoltre le procedure di rilascio del verbale di verifica, contemplando i casi in cui la stessa possa avere esito positivo o negativo.

L'accesso al servizio è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività di verifica RINA applicherà il presente Regolamento in maniera uniforme ed imparziale per tutti i Clienti.

Le informazioni acquisite durante l'attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel D.M. 329/04, nel Decreto 11 Aprile 2001 e nelle specifiche tecniche di riferimento applicabili.

CAPITOLO 2 - LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

2.1 - Disposizioni legislative e normative di riferimento

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti riferimenti legislativi e normativi:

- Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3

Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Ministeriale 1 Dicembre 2004, n.329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 25 Febbraio 2000, n. 93";
- Decreto 11 Aprile 2011 – "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
- Decreto legislativo 25/02/2000, n. 93 "Attuazione della Direttiva 1997/23/CE (PED) in materia di attrezzature a pressione";
- Specifiche tecniche di riferimento emesse ai sensi dell'art. 3 del D.M. 329/04 e linee guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea nonché i Pareri Condivisi emessi dal Forum Italiano degli Organismi Notificati per la Direttiva PED;
- Legge 125 del 30 ottobre 2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 "Criteri generali per la competenza degli organismi imparziali che svolgono attività di ispezione".

CAPITOLO 3 – PRIMA VERIFICA PERIODICA

Il presente capitolo descrive la procedura di prima verifica periodica di cui all'allegato II punto 4.2 del Decreto 11 Aprile 2011, per le attrezzature di lavoro appartenenti al Gruppo GVR.

RINA ha la facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori e tecnici con contratto di collaborazione esclusiva) l'esecuzione di parti delle attività di verifica mantenendone però la responsabilità complessiva nei confronti dell'organizzazione richiedente, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili ed in particolare nell'allegato I lettera b) del Decreto 11 Aprile 2011.

Nel seguito vengono descritti gli aspetti principali dell'iter di prima verifica periodica di attrezzature di lavoro appartenenti al Gruppo GVR.

3.1 – Modulo di richiesta

L'Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la prima verifica periodica, deve indicarne i riferimenti nella richiesta di verifica che inoltrerà all'INAIL.

Laddove il soggetto titolare INAIL non sia stato in grado di provvedere direttamente entro i termini temporali (45 giorni), l'Organizzazione interessata può rivolgersi direttamente al soggetto abilitato RINA.

L'Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la prima verifica periodica, decorsi i termini temporali (45 giorni) deve compilare un Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni: generalità dell'Organizzazione richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo, recapiti e.mail e/o PEC); dati sull'attrezzatura da sottoporre a prima verifica periodica (nome, modello, tipo, pressione di progetto, temperatura di progetto, volume, tipo di fluido contenuto o veicolato, anno di costruzione, norme applicabili); generalità del fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo); documentazione tecnica disponibile (disegni, calcoli, istruzioni d'uso, analisi di rischio etc.).

3.2 - Proposta di servizi

Ricevuto il modulo di richiesta RINA formula, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, un'offerta economica; la quotazione economica non può differire in difetto o in eccesso di oltre il 15% delle tariffe definite con Decreto in ottemperanza del comma 3 dell'art.3 del Decreto 11 Aprile 2011. Tale

offerta economica viene inviata unitamente al presente Regolamento.

Con l'invio a RINA dell'offerta economica controfirmata dall'organizzazione richiedente l'ordine viene riesaminato, si intende formalmente accettato, viene aperta la pratica dalla segreteria e conclusa ufficialmente la fase contrattuale.

L'offerta economica accettata dall'organizzazione richiedente e riesaminata da RINA nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'organizzazione richiedente.

L'Organizzazione richiedente viene informata da RINA, a mezzo fax e/o e-mail, della data e luogo di svolgimento della verifica e del nominativo del tecnico responsabile; l'organizzazione richiedente può fare obiezione sul nominativo del tecnico incaricato da RINA fornendone adeguata motivazione.

3.3 - Esame della documentazione

L'Organizzazione che sottopone a prima verifica periodica le attrezzature, oggetto di incarico, rende disponibile la documentazione necessaria per consentire i controlli previsti al punto 4.2.3. dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 che verranno svolti durante l'esecuzione della verifica periodica da tecnico incaricato da RINA.

Per attrezzature a pressione costruite e immesse sul mercato prima del 25/02/2000 antecedentemente all'emanazione di disposizioni legislative di recepimento di cui al comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Organizzazione richiedente che intende sottoporre a prima verifica il proprio apparecchio deve rendere disponibile documentazione tecnica che attesti la conformità dell'apparecchio ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

3.4 – Ispezione delle attrezzature a pressione

Di seguito all'esame della documentazione tecnica di cui al punto precedente, il tecnico incaricato da RINA effettua l'ispezione dell'attrezzatura.

In generale tale ispezione consiste nel controllo delle funzioni e dell'efficienza dell'attrezzatura e dei dispositivi di sicurezza posti a protezione della stessa affinché questa non superi i propri limiti di progetto.

L'ispezione consta principalmente delle seguenti attività:

identificazione dell'attrezzatura a pressione

-verifica della targa dati e della marcatura;

controllo visivo

-controllo delle condizioni dell'attrezzatura con riferimento ad eventuali danni, deformazioni, usura, corrosione, o qualsiasi altro fenomeno di degrado;

-controllo di eventuali modifiche dell'attrezzatura rispetto a quanto riportato nel fascicolo tecnico o manuale d'uso e manutenzione;

-controllo della corretta installazione;

-controllo dell'adeguata predisposizione dei dispositivi di protezione, del loro stato ed efficienza;

rilievo dei parametri operativi

-verifica del rispetto delle condizioni di progetto mediante rilievo dei dati strumentali a bordo macchina ed in sala controllo;

verifica di efficienza e funzionalità dei dispositivi di protezione

-prove in bianco sui loop di sicurezza e controllo o sui singoli accessori di sicurezza;

-per le valvole di sicurezza può essere sufficiente verificare la validità temporale della taratura piombata eseguita dal suo fabbricante o anche dall'utilizzatore a condizione che questa sia adeguatamente attestata da un certificato o da un verbale di verifica rilasciato da soggetti di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

-la taratura dei dispositivi di protezione dovrà avere una validità temporale garantita non inferiore alla data di successiva verifica periodica dell'attrezzatura protetta;

-qualora i dispositivi non presentino una taratura valida si dovrà procedere ad effettuarla ed adottare misure che ne impediscano l'alterazione (i.e. piombatura).

L'ispezione da parte di tecnici incaricati da RINA potrebbe richiedere lo smontaggio di alcune parti o la rimozione della coibentazione e la pulitura delle superfici per poter accertare

le effettive condizioni di sicurezza dell'attrezzatura.

Circostanze specifiche potrebbero altresì rendere necessaria l'esecuzione di prove di laboratorio, prove non distruttive ad integrazione dell'esame visivo e specifiche verifiche strutturali.

Ogni onere in tale senso è a carico dell'Organizzazione.

3.5 – Rilascio del verbale di verifica

I risultati della verifica documentale dell'ispezione sull'attrezzatura sono registrati su apposito verbale redatto ai sensi degli allegati al Decreto 11 Aprile 2011, che verrà rilasciato all'Organizzazione dopo essere stato siglato dal tecnico incaricato da RINA.

L'esito della verifica è reso noto all'organizzazione richiedente tramite rilascio di copia del verbale. Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 5.

Inoltre al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, il tecnico incaricato da RINA compila la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV del Decreto 11 Aprile 2011.

L'Organizzazione deve mantenere presso il luogo in cui l'attrezzatura è utilizzata copia del verbale ricevuto e della documentazione tecnica relativa all'attrezzatura verificata (cfr. punto 5.3.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

Copia del verbale di verifica e della scheda tecnica redatti dal tecnico incaricato da RINA verrà conservata a cura di RINA per un periodo non inferiore a dieci anni.

CAPITOLO 4 – VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

Il presente capitolo descrive la procedura di verifica periodica successiva alla prima di cui all'allegato II punto 4.3 del Decreto 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro appartenenti al Gruppo GVR.

RINA ha la facoltà di delegare ad altri (ad

esempio laboratori e tecnici con contratto di collaborazione esclusiva) l'esecuzione di parti delle attività di verifica mantenendone però la responsabilità complessiva nei confronti dell'organizzazione richiedente, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili ed in particolare nell'allegato I lettera b) del Decreto 11 Aprile 2011.

Nel seguito vengono descritti gli aspetti principali dell'iter di verifica periodica successiva alla prima di attrezzature di lavoro appartenenti al Gruppo GVR.

4.1 – Modulo di richiesta

L'Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la verifica periodica successiva alla prima, deve compilare un Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni: generalità dell'Organizzazione richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo, recapiti e.mail e PEC); dati sull'attrezzatura da sottoporre a verifica (nome, modello, tipo, pressione di progetto, temperatura di progetto, volume, tipo di fluido contenuto o veicolato, anno di costruzione, norme applicabili); generalità del fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo); documentazione tecnica disponibile (disegni, calcoli, istruzioni d'uso, etc.).

4.2 - Proposta di servizi

Per le modalità di formulazione dell'offerta economica RINA vale quanto indicato al precedente paragrafo 3.2.

4.3 - Esame della documentazione

L'Organizzazione che intende sottoporre a verifica periodica successiva alla prima le attrezzature GVR oggetto di incarico, deve esibire al tecnico incaricato da RINA, contestualmente all'attività ispettiva la documentazione necessaria per consentire i controlli previsti al punto 4.3.1.2 dell'allegato I del Decreto 11 Aprile 2011.

4.4 – Ispezione delle attrezzature GVR

Le verifiche periodiche successive alla prima previste per le attrezzature al Gruppo GVR elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si distinguono in verifiche periodiche di funzionamento, di integrità, interne.

L'Organizzazione deve sottoporre a verifica periodica tali attrezzature secondo la periodicità indicata nell'allegati stessi in funzione della tipologia di attrezzatura e della propria categoria di rischio.

Le verifiche periodiche sulle attrezzature appartenenti al Gruppo GVR hanno lo scopo di valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza secondo quanto specificato all'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Quindi, queste sono una verifica dello stato generale dell'attrezzatura e nella verifica di funzionamento dei dispositivi di protezione per il rilievo di eventuali difetti e/o anomalie.

In particolare per quanto riguarda la **verifica periodica di funzionamento** le principali attività svolte durante l'ispezione saranno:

controllo visivo

-ispezione visiva esterna delle membrature;

assenza di variazioni di installazione

-accertamento del mantenimento delle condizioni di corretta installazione verificata durante la messa in servizio o precedente verifica periodica;

rilievo dei parametri operativi

-accertamento del rispetto delle condizioni di progetto mediante rilievo dei dati strumentali a bordo macchina ed in sala controllo;

verifica funzionalità dei dispositivi di protezione

-prove in bianco sui loop di sicurezza e controllo o sui singoli accessori di sicurezza;

-per le valvole di sicurezza può essere sufficiente verificare l'esistenza di una taratura piombata eseguita dal suo fabbricante o anche dall'utilizzatore a condizione che questa sia adeguatamente attestata da un certificato o da un verbale di verifica rilasciato da soggetti di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

-la taratura dei dispositivi di protezione dovrà avere una validità temporale garantita

non inferiore alla data di successiva verifica periodica dell'attrezzatura protetta;

- qualora i dispositivi non presentino una taratura valida si dovrà procedere ad effettuarla ed adottare misure che ne impediscano l'alterazione (i.e. piombatura);

- per i dispositivi di protezione non escludibili durante l'esercizio sarà disposta la momentanea interruzione dell'operatività dell'attrezzatura.

In particolare, invece, per quanto riguarda la **verifica periodica di integrità**, le principali attività svolte durante l'ispezione saranno:

controllo visivo esterno e interno

- ispezione visiva interna ed esterna delle membrane;

esecuzione o verifica controlli spessimetrici

- esecuzione di un controllo spessi-metrico delle membrane teso a constatare la permanenza dei valori di spessore indicati a progetto;

- verifica dell'esecuzione dei controlli spessimetrici ad opera di un tecnico qualificato UNI EN ISO 473 sempre tesa a constatare la permanenza dei valori di spessore indicati a progetto;

prova idraulica

- qualora le camere interne dell'attrezzatura a pressione non fossero esaustivamente ispezionabili si provvederà all'esecuzione di una prova idraulica secondo le modalità disposte al punto 4.3.2.3 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 in riferimento al D.M. 329/04;

prova pneumatica

- la prova idraulica potrà essere sostituita, in caso di necessità, da una prova pneumatica da eseguirsi secondo le modalità disposte al punto 4.3.2.5 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 in riferimento al D.M. 329/04;

indagini supplementari

- ove siano riscontrati difetti che possano pregiudicare l'ulteriore esercibilità dell'attrezzatura vengono effettuate opportune indagini supplementari come descritte al successivo paragrafo 4.5;

controlli ad hoc per tubazioni

- controlli non distruttivi orientati all'accertamento dell'integrità strutturale possono sostituire la prova idraulica o l'esame

visivo interno così come disposto al punto 4.3.2.6 del allegato II del decreto 11 Aprile 2011 in riferimento al D.M. 329/04.

Le ispezioni da parte di tecnici RINA potrebbero richiedere lo smontaggio di alcune parti o la rimozione della coibentazione e la pulitura delle superfici per poter accertare le effettive condizioni di sicurezza dell'attrezzatura a pressione.

Circostanze specifiche potrebbero altresì rendere necessaria l'esecuzione di prove di laboratorio, prove non distruttive ad integrazione dell'esame visivo e specifiche verifiche strutturali.

Ogni onere in tale senso è a carico dell'Organizzazione.

4.5 – Valutazioni sulla vita residua ed ulteriore esercibilità dell'attrezzatura a pressione

Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrassero difetti che possono pregiudicare l'esercizio in sicurezza dell'attrezzatura, il Datore di Lavoro pone in essere opportune indagini supplementari atte a stabilire l'entità del difetto e la sua possibile origine con la finalità di stabilirne la causa e circoscriverne la diffusione per intraprendere adeguate azioni di ripristino dell'integrità strutturale oppure per valutare un tempo di ulteriore esercibilità (cfr. punto 4.3.2.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

Per attrezzature che lavorano in condizioni di regime per cui possono essere significativi i fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli descritti ai paragrafi precedenti, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche vigenti in materia.

4.6 – Rilascio del verbale di verifica

I risultati della verifica documentale di cui al punto 4.3. e dell'ispezione sull'attrezzatura di cui al punto 4.4 sono registrati su apposito verbale redatto ai sensi degli allegati al Decreto 11 Aprile 2011 che verrà rilasciato all'Organizzazione dopo essere stato siglato dal tecnico incaricato da RINA.

L'esito della verifica è reso noto all'organizzazione richiedente tramite rilascio di copia del verbale. Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 5.

L'Organizzazione deve mantenere presso il luogo in cui l'attrezzatura è utilizzata copia del verbale ricevuto e della documentazione tecnica relativa all'attrezzatura verificata (cfr. punto 5.3.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

Copia del verbale di verifica redatto dal tecnico incaricato da RINA verrà conservata a cura di RINA per un periodo non inferiore a dieci anni.

CAPITOLO 5 – VERBALE NEGATIVO

L'Organizzazione non potrà esercire l'attrezzatura a pressione oggetto di verifica nel caso in cui il relativo verbale sancisca che la stessa non può funzionare (cfr. punto 4.8.1 dell'allegato II del decreto 11 Aprile 2011).

In caso di rilascio di verbale in esito negativo, RINA provvederà a darne immediata comunicazione al soggetto titolare della funzione e all'organo di vigilanza competente per territorio con invio a mezzo PEC di copia del verbale.

L'Organizzazione, qualora possibile, dovrà prendere le opportune misure per ristabilire, nell'attrezzatura la conformità ai requisiti di legge e normativi che ne consentano l'esercizio, quindi, a proprio carico, assoggettare a verifica ex novo l'attrezzatura a pressione in questione.

Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento essa deve essere declassata, utilizzata a pressione atmosferica o demolita (cfr. punto 4.8.2 dell'allegato II del Decreto 11 Aprile 2011).

CAPITOLO 6 - MODIFICA AL REGOLAMENTO

6.1 - Modifiche al Regolamento

RINA ha facoltà di modificare il proprio sistema di verifica descritto nel presente Regolamento qualora dopo la stipula del contratto con l'Organizzazione intervenga l'emanazione di nuove disposizioni legislative e/o normative in contrasto con lo stesso.

A tal riguardo, ogni modifica apportata da RINA al presente Regolamento sarà

tempestivamente notificata all'Organizzazione che dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni.

6.2 – Richiesta di verifica da Titolare di Funzione

Quanto descritto in questo Regolamento è applicabile nel caso RINA operi, incaricato direttamente dal Datore di Lavoro in qualità di soggetto privato abilitato ai sensi del comma 11 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e comma 8 dell'art.2 del Decreto 11 Aprile 2011.

Nel caso in cui, invece, l'attività di verifica venga richiesta a RINA dal titolare di funzione, RINA opererà ai sensi del comma 12 dell'art. 71 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e del comma 4 dell'art.2 del Decreto 11 Aprile 2011 con modalità contrattuali e di intervento definite dal titolare di funzione stesso.

CAPITOLO 7 – REGISTRO INFORMATIZZATO DEI VERBALI RELATIVI ALLE VERIFICHE EFFETTUATE

7.1 - Registro attrezzature GVR verificate

RINA tiene aggiornato apposito registro informatizzato contenente copia dei verbali emessi nonché le relative informazioni di seguito elencate:

- Regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
- Data di rilascio;
- Data della successiva verifica periodica;
- Datore di lavoro;
- Tipo di attrezzature con riferimento all'allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Costruttore;
- Modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature marcate CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato;
- Estremi del verbale.

Tale registro e gli atti documentali relativi a ciascuna verifica, sono conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il registro è trimestralmente trasmesso per via telematica ad INAIL.

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell'edizione in vigore.

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regolamenti tecnici

Pubblicazione RC/C. 70

Edizione italiana